



Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare

(ex art. 8 decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145)

LINEE GUIDA DI INDIRIZZO PROCEDURALE PER LA GESTIONE DELLE
ISPEZIONI, INDAGINI E MISURE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 145

MARZO 2020

1. CONTESTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Decreto Legislativo n. 145 del 18 agosto 2015, "Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE", ha individuato la strategia per il controllo da parte dell'Autorità Pubblica della sicurezza delle piattaforme offshore per l'estrazione di petrolio e gas.

Il Decreto Legislativo recepisce la Direttiva Europea 2013/30 formulata a seguito dell'incidente verificatosi nell'area di Macondo del Golfo del Messico e allinea l'Italia come Paese produttore di idrocarburi al resto d'Europa.

L'obiettivo di questo testo è, quindi, di fornire indirizzi e linee guida procedurali per la gestione delle ispezioni, indagini e misure di esecuzione finalizzate alla verifica del rispetto da parte degli operatori minerari di quanto disposto dal Decreto legislativo n. 145/2015.

Deve essere considerato inoltre che l'attività di vigilanza deve riguardare unicamente il rispetto della norma recata dal Decreto legislativo n. 145/2015, essendo fatto salvo quanto prescritto dai Decreti del Presidente della Repubblica n. 128/1959, n. 886/1979 e dai Decreti legislativi n. 624/1996 e n. 81/2008 e smi, nonché le competenze delle Sezioni UNMIG in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro minerari e di tutela della salute dei lavoratori addetti, quali derivano dalle cosiddette norme di Polizia mineraria e dalle incombenze poste in capo agli Ingegneri Capo ed ai Funzionari tecnici che costituiscono l'organico delle Sezioni UNMIG e che rivestono specifica qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Le presenti Linee Guida sono frutto delle risultanze delle riunioni effettuate dal Comitato sentiti i Presidenti dei Comitati periferici.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi principali da considerare sono di seguito riepilogati. In particolare, in merito al Decreto Legislativo n. 145 del 18 agosto 2015 ed il relativo Allegato III si evidenziano:

- l'articolo 8 che disciplina la "Designazione dell'Autorità Competente" che prende il nome di "Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare", di seguito per brevità indicato "Comitato" e che opera altresì attraverso proprie "Articolazioni sul territorio", di seguito per brevità indicate "Comitati periferici";
- il comma 3 di detto articolo 8 che definisce le funzioni di regolamentazione poste in capo al Comitato e tra esse, in particolare, alla lettera a) si cita la valutazione ed accettazione delle relazioni grandi rischi, mentre alla lettera b) si statuisce una funzione di vigilanza sul rispetto da parte degli operatori del Decreto di cui sopra, "anche mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione";
- il comma 4 di detto articolo 8 che assegna alle "Articolazioni sul territorio del Comitato" la responsabilità per l'esercizio delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 3, lettere a) e b), di tal che esse "Articolazioni sul territorio" sono chiamate, tra l'altro, ad esplicitare la vigilanza "sul

rispetto da parte degli operatori" del citato decreto n.145/2015, "anche mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione".

- il comma 7 di detto articolo 8 secondo il quale "Il Comitato si avvale delle strutture e delle risorse umane delle amministrazioni che lo compongono, a legislazione vigente";

- l'articolo 9, in materia di "Funzionamento del Comitato" ed in particolare il comma 1), lettera c) ai sensi del quale esso Comitato, tra l'altro, "*istituisce processi e procedure.....(omissis).... per far rispettare il presente decreto incluse ispezioni, indagini e azioni di esecuzione*";

- l'Allegato III al punto 2 in materia di disposizioni riguardanti il funzionamento del Comitato ed in particolare il comma 1), lettera b), ai sensi del quale il Comitato provvede, tra l' altro, ad assolvere ai compiti previsti nella Direttiva comprese "le modalità per la determinazione degli intervalli tra le ispezioni sulle misure di controllo dei grandi rischi, compresi quelli ambientali, per un determinato impianto o una determinata attività".

Altro riferimento normativo fondamentale è il DPCM 27.09.2016, in particolare

- l'articolo 4 del DPCM 27.09.2016 che disciplina la "Composizione e organizzazione del Comitato" e che statuisce al comma 9 che il Comitato si riunisce entro il 31 gennaio di ogni anno per definire la strategia di azione e le priorità programmatiche annuali, mentre al successivo comma 10 viene statuito che esse strategia d'azione e priorità programmatiche annuali comprendono i piani annuali di cui all'art. 21 del Decreto legislativo n.145 del 2015 e indicano, tra l' altro, sia il cronoprogramma delle azioni ispettive da svolgere sia le modalità di verifica delle comunicazioni e delle relazioni sui grandi rischi ricevute o accettate nell' anno precedente.

Inoltre sono considerate le "Linee Guida per la redazione della relazione sui grandi rischi e la valutazione del rischio in accordo al Decreto legislativo n. 145/2015" approvate dal Comitato il 29 Novembre 2017.

3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE

3.1) – Sono fatte salve le competenze attribuite agli Organi di vigilanza sul rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro minerari e di tutela della salute dei lavoratori addetti di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica n. 128/1959 e n. 886/1979 e dai Decreti legislativi n. 624/1996 e n. 81/2008 e s.m.i., nonché quelle attribuite sia agli Organismi costituenti il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, sia a quelli competenti in materia di Protezione civile e di Protezione dell'ambiente nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

3.2) – Le articolazioni sul territorio del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, di seguito Comitati periferici, responsabili delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 3, lettere a) e b) dell'art. 8 del Decreto legislativo n. 145/2015, provvedono ad esercitare le funzioni di vigilanza sul concreto e puntuale rispetto da parte degli operatori minerari di quanto disposto dal decreto in parola anche mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione altresì secondo le presenti linee guida.

3.3) – Ai fini della predisposizione della strategia di azione e priorità programmatiche annuali del Comitato di cui al comma 9 dell'art. 4 del DPCM del 27/09/2016 il Comitato acquisisce dai Comitati

periferici, che sono tenuti a trasmettere entro il 15 gennaio di ogni anno, opportuna documentazione che comprenda:

- una proposta di cronoprogramma delle azioni ispettive da svolgere nell'anno tenuto altresì conto delle relazioni grandi rischi acquisite ed accettate, delle comunicazioni ricevute e di eventuali situazioni specifiche;
- indicazioni sulle modalità per la determinazione degli intervalli tra le ispezioni sulle misure di controllo dei grandi rischi, compresi quelli ambientali, per un determinato impianto o una determinata attività, tenuto conto della rilevanza degli impianti e del livello di rischio associato, alla luce delle Relazioni Grandi Rischi acquisite ed accettate.

3.4) – Il Comitato, anche sulla base della documentazione trasmessa dai Comitati periferici, definisce la strategia di azione e le priorità programmatiche annuali in sede di riunione annuale e le trasmette ai Comitati periferici, includendo il cronoprogramma delle azioni ispettive da svolgere nell'anno.

3.5) – Le ispezioni e le indagini svolte ai sensi del Decreto Legislativo n. 145/2015, sono effettuate sia in esecuzione del cronoprogramma di cui al punto 3.4 che per eventuali ulteriori necessità contingenti e sono condotte da una Commissione Ispettiva composta almeno da 3 membri dei Comitati periferici competenti per giurisdizione territoriale rappresentanti rispettivamente la Sezione UNMIG, il Corpo dei Vigili del Fuoco e il Corpo delle Capitanerie di Porto. La Commissione Ispettiva, a parere del Comitato, può essere integrata dai membri del Comitato e/o da esperti funzionari tecnici degli enti che partecipano al Comitato, altresì i Comitati periferici possono richiedere al Comitato, per casi particolarmente complessi, la partecipazione alle ispezioni ed indagini di membri del Comitato e/o di esperti funzionari tecnici degli Enti che partecipano al Comitato.

3.6) – Il Comitato si avvale dei Comitati periferici per il tramite della Commissione ispettiva ai fini dell'accertamento delle infrazioni.

3.7) – Le risultanze delle ispezioni ed indagini sono riportate in un verbale contenente tra l'altro:

- il quadro organizzativo dell'azione svolta (componenti, data, orario, luogo, denominazione e tipologia della struttura, Campo, Concessione di coltivazione, ecc.);
- l'obiettivo dell'azione (ispezione, indagine, applicazione delle misure di esecuzione);
- le verifiche e i controlli specifici effettuati;
- i risultati, le conclusioni e le eventuali infrazioni rilevate.

3.8) - Il verbale è tempestivamente trasmesso al Comitato e al Comitato periferico competente per giurisdizione territoriale.

3.9) – Qualora in sede di ispezioni o indagini svolte ai sensi del Decreto legislativo n. 145/2015 siano accertate infrazioni trova applicazione l'art. 32 del D.Lgs. n. 145/2015 e l'art. 12 del DPCM 27/09/2016.

3.10) – Il personale che svolge le attività previste dalle presenti Linee Guida partecipa ad iniziative formative e di aggiornamento il cui programma è approvato dal Comitato.